



COMUNE DI BORGIO VEREZZI (SV)

Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De.Co)

INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni connesse a produzioni agro-alimentari locali
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.CO.
- Art. 4 -Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 -La struttura organizzativa
- Art. 6 -Le iniziative comunali
- Art. 7 -Le tutele e le garanzie
- Art. 8 -Le attività di coordinamento
- Art. 9 – Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
- Art. 10 -Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni e manifestazioni di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De. Co. (Denominazione Comunale);
- dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
- d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

Articolo 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni connesse a produzioni agro-alimentari locali

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e che facciano espresso riferimento a specialità della tradizione locale.

Art.3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art. 5, un apposito registro per tutti i prodotti (e ricette) tipici agro-alimentari locali segnalati e denominati.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio Attività Produttive ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverli.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del sindaco, sono di norma rappresentati (se individuati):

- n. 1 esperto del settore commerciale agro-alimentare locale;
- n. 1 esperto gastronomico locale

i quali partecipano a titolo gratuito senza alcun tipo di remunerazione, gettone o rimborso.

La Commissione è presieduta dall'assessore di riferimento (o suo delegato) senza diritto di voto. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

4. La commissione approverà i regolamenti di produzione che saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co. La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base

alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel registro De.Co., ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva successivamente la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.

5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale) del presente Regolamento, per tutti i prodotti locali segnalati. L'iscrizione nel registro De.Co. avviene a cura del responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'Area Polizia Municipale.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli

interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico – culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca Comunale, compatibilmente con lo spazio e le risorse disponibili, si provvederà ad istituire uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 5 prendere le decisioni in merito attraverso atto del responsabile del servizio.

2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.